



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 9 Gennaio 2026

CRISI D'IMPRESA

In vigore le novità sulla tassazione della crisi di impresa
di Fabio Giommoni

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

Cosa rilevare contabilmente in caso di prelievo sugli utili
di Viviana Grippo

IMPOSTE SUL REDDITO

Conferimento di studio professionale: neutralità estesa anche all'immobile
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

BILANCIO

Ennesima proroga per la detassazione dei redditi fondiari
di Luigi Scappini

IMPOSTE INDIRETTE

Legge di bilancio 2026: raddoppio delle aliquote di applicazione della "Tobin Tax"
di Fabio Giommoni

OPINIONI E ISTITUZIONI

Percorso Bilancio d'esercizio 2025: continuità, metodo e competenza al centro della formazione
di Milena Montanari



CRISI D'IMPRESA

In vigore le novità sulla tassazione della crisi di impresa

di Fabio Giommoni

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

Abbonati ora



L'art. 8, D.Lgs. n. 186/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288/2025 e quindi in vigore dal 13 dicembre 2025, contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, in base alla quale le regole di detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti si applicano anche al concordato nella liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio e al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché al concordato minore in continuità aziendale e al piano di ristrutturazione soggetto omologazione. Con detto intervento legislativo, in attesa della riforma complessiva della disciplina fiscale della crisi di impresa prevista dalla Legge delega, vengono superate le problematiche di applicazione del regime di detassazione delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti dell'impresa in crisi rispetto ai nuovi istituti introdotti dal Codice della Crisi e non ancora espressamente richiamati dal TUIR.

La fiscalità diretta degli istituti di risoluzione della crisi di impresa

Nell'ambito della fiscalità diretta i principali aspetti che riguardano gli istituti di risoluzione della crisi di impresa sono relativi alla determinazione del reddito del debitore, in relazione, principalmente, alla tassazione delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti e delle plusvalenze da cessione dei beni aziendali, nonché alla determinazione del reddito del creditore in merito alla deducibilità delle perdite sui crediti vantati verso l'impresa in crisi.

Infatti, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi ("TUIR") contiene alcune disposizioni che agevolano, sotto il profilo dell'imposizione sui redditi, gli strumenti di regolazione della crisi di impresa.

Si tratta, in particolare, delle seguenti principali norme:

? art. 101, comma 5, TUIR, il quale consente l'“automatica” rilevanza fiscale delle perdite su crediti, ovvero *ex lege*, senza obbligo di fornire la dimostrazione degli “elementi certi e precisi”, nei casi in cui il debitore è stato assoggettato a una procedura concorsuale oppure ha concluso



un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano di risanamento attestato (iscritto al Registro Imprese);

? art. 88, comma 4-ter, TUIR, in base al quale non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, mentre in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di piano di risanamento attestato pubblicato al Registro Imprese la sopravvenienza attiva è esente per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell'80%), la deduzione di periodo e le eccedenze ACE pregresse, nonché le eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art. 96, TUIR;

? art. 86, comma 5, TUIR, che esclude da tassazione le plusvalenze realizzate in sede di cessione dei beni nell'ambito di una procedura di concordato preventivo (e rende indeducibili le analoghe minusvalenze).

La normativa vigente e le problematiche di applicazione ai nuovi istituti introdotti dal Codice della Crisi

Le attuali problematiche che caratterizzano la fiscalità diretta della crisi di impresa derivano dal fatto che i suddetti articoli del TUIR, per quanto riguarda l'ambito oggettivo, fanno ancora riferimento agli istituti della abrogata Legge fallimentare, la quale, come è noto, è stata sostituita dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 ("CCII"), che ha apportato significative novità in materia, sia modificando gli istituti di risoluzione della crisi già previsti della Legge fallimentare, come nel caso del concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento, sia introducendo nuovi strumenti come la composizione negoziata, il concordato semplificato e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Ad esempio, la vigente versione dell'art. 101, comma 5, TUIR, come modificata dall'art. 13, D.Lgs. n. 147/2015 (con effetti dal 7 ottobre 2015), prevede che le perdite su crediti sono deducibili «*in ogni caso*» se il debitore:

? è assoggettato a "procedure concorsuali";

? ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis, l.f.;

? ha concluso un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), l.f.;

? è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni[\[1\]](#).

Dalle ulteriori previsioni della norma in merito alla competenza temporale della deducibilità



delle perdite su crediti verso imprese in crisi si desume che per “procedure concorsuali” devono intendersi il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Quindi, si richiamano gli istituti previsti dall’abrogata Legge fallimentare, quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis, l.f.* e il piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della medesima Legge fallimentare, mentre detti istituti sono ora disciplinati dagli artt. 57, 60 e 61, CCII, per quanto riguarda l’accordo di ristrutturazione dei debiti e dall’art. 56, CCII, per i piani attestati. Inoltre, la medesima norma fa ancora riferimento alla procedura di «*fallimento*» la quale, come è noto, è stata sostituita nel CCII, da quella di «*liquidazione giudiziale*» e, conseguentemente, il «*concordato fallimentare*» è stato sostituito dal «*concordato nella liquidazione giudiziale*».

Le medesime problematiche si pongono in merito alla disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, secondo il quale sono escluse da tassazione, nella loro totalità, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell’impresa in crisi che emergono in sede di:

? concordato fallimentare;

? concordato preventivo “liquidatorio”.

Inoltre, sempre in base alla vigente formulazione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, non emergono sopravvenienze attive tassabili, ma solo per la parte dello stralcio dei debiti che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, TUIR (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’agevolazione “ACE”, e gli interessi passivi indeducibili riportati a nuovo di cui al comma 4, art. 96, TUIR, nei seguenti casi:

? concordato preventivo “di risanamento”;

? accordo di ristrutturazione dei debiti omologato *ex art. 182-bis, l.f.*;

? piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., pubblicato nel Registro Imprese;

? procedure estere equivalenti.

Quindi, pure l’art. 88, comma 4-ter, TUIR, richiama solo gli istituti previsti dalla abrogata Legge fallimentare.

Infine, l’attuale formulazione dell’art. 86, comma 5, TUIR, prevede la detassazione delle plusvalenze (e la indeducibilità delle minusvalenze) relative ai beni (compresi rimanenze e avviamento) derivanti dalla «*cessione dei beni ai creditori*» in sede di concordato preventivo [\[2\]](#).

L’unico adeguamento normativo che è stato effettuato riguarda la composizione negoziata



della crisi di impresa, per la quale il Legislatore, pur non essendo intervenuto a livello di TUIR, ha previsto nell'art. 25-bis, comma 5, CCII, che le discipline dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR (detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti) e dell'art. 101, comma 5, TUIR (deduzione "automatica" delle perdite su crediti) si applicano, a partire dalla pubblicazione nel Registro Imprese, anche al «*contratto con i creditori*» e all'«*accordo con i creditori*», previsti rispettivamente dall'art. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII.

Detta norma prevede che le citate disposizioni si applicano altresì agli accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti in sede di composizione negoziata ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b), CCII, sebbene detta precisazione non sarebbe necessaria in quanto l'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è già richiamato dal TUIR, ancorché facendo riferimento alla disciplina della "vecchia" Legge fallimentare.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate

Il mancato adeguamento del TUIR, rispetto al CCII, ha creato non pochi dubbi applicativi rispetto, soprattutto, ai nuovi strumenti introdotti per favorire la risoluzione negoziale della crisi di impresa.

A fronte di questo vuoto normativo è intervenuta la prassi dell'Agenzia delle Entrate, la quale, in sostanza, ha ritenuto applicabili le norme del TUIR a quegli strumenti che sono stati semplicemente riformati dal CCII, ma non anche a quelli che sono stati introdotti *ex novo* e che, quindi, non sono espressamente contemplati dal TUIR.

Ad esempio, è stata ritenuta applicabile la detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti *ex art. 88, comma 4-ter, TUIR*, nel caso di "nuovo" piano attestato di risanamento (risposta a intervento n. 222/E/2024), nel presupposto che l'istituto disciplinato dall'art. 56, CCII, persegue la stessa finalità di quello regolato dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.f. Per le medesime ragioni deve ritenersi applicabile al "nuovo" piano di risanamento attestato (iscritto al Registro Imprese) anche la deduzione automatica delle perdite su crediti *ex art. 101, comma 5, TUIR*.

Invece, la risposta a intervento n. 179/E/2025, ha sostenuto che la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, comma 4-ter, TUIR) non risulta applicabile al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-sexies, CCII, per cui lo stralcio dei debiti effettuato nell'ambito di tale strumento concorrerebbe interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa (rappresentando, questa, una grossa limitazione alla fattibilità del concordato semplificato).

Ciò in quanto, osserva l'Agenzia delle Entrate, il Legislatore non ha espressamente esteso l'applicazione della norma a detto istituto (come, invece, ha fatto, con il citato art. 25-bis, comma 5, CCII, per i contratti e accordi con i creditori conclusi nell'ambito della composizione



negoziata e iscritti al Registro Imprese).

Il rischio è che secondo questa impostazione “formalistica” anche le perdite automatiche su crediti non siano riconosciute nell’ipotesi di creditore sottoposto a concordato semplificato, non essendo sufficiente il generico riferimento dell’art. 101, comma 5, TUIR alle “procedure concorsuali”, in quanto è molto dubbio che al concordato semplificato possa essere attribuita detta natura.

Per le medesime ragioni di mancato inserimento nelle norme del TUIR (o di mancato richiamo in altre disposizioni normative) le discipline di detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione e di perdita automatica su crediti non dovrebbero rendersi applicabili nemmeno nel caso di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione disciplinato dall’art. 64-bis, CCII e di strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (in particolare il “concordato minore”) disciplinati dagli artt. 65 ss., CCII.

Ancora più restrittiva è stata l’interpretazione in merito all’ambito applicativo dell’art. 86, comma 5, TUIR, in tema di detassazione delle plusvalenze da cessione di beni e di aziende, in quanto già la risposta a interpello n. 462/E/2019, aveva escluso detta esenzione per i plusvalori realizzati in esecuzione di piani concordatari in continuità, rendendola, quindi, applicabile ai soli concordati preventivi di tipo liquidatorio, a cui potrebbe essere assimilato quello semplificato (che non può avere altre finalità se non la liquidazione totale dell’attivo), ma anche in questo caso mancherebbe un espresso richiamo normativo a detto istituto.

La più recente risposta a interpello n. 178/E/2025, ha confermato che non è applicabile l’art. 86, comma 5, TUIR, alla plusvalenza discendente dalla cessione dell’unica azienda in esecuzione di un contratto sottoscritto con i creditori ai sensi dell’art. 23, lett. a), CCII, all’esito della composizione negoziata (nonostante nel caso di specie fosse prevista l’integrale liquidazione del patrimonio della società debitrice e la successiva estinzione della stessa).

In generale, come chiarito dalla risposta a interpello n. 179/E/2025, in attesa dell’attuazione della riforma tributaria in merito al regime fiscale della crisi di impresa e in mancanza di specifiche disposizioni normative, non può essere ammessa alcuna interpretazione “in via estensiva” del contenuto dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (e, quindi, nemmeno degli artt. 101, comma 5 e 86, comma 5, del medesimo TUIR).

Le previsioni delle Legge delega per la riforma fiscale in materia di fiscalità della crisi di impresa

Proprio in merito alle citate prospettive di riforma si ricorda che l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) prevede di estendere a «*tutti gli istituti disciplinati dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza*» l’applicazione:



? dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, in tema di sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti per il debitore sottoposto ai suddetti istituti;

? dell'art. 101, comma 5, TUIR, in merito alla deducibilità delle perdite su crediti in caso di debitore sottoposto a uno dei citati istituti.

Invece, il comma 5, art. 86, TUIR, che stabilisce l'esclusione da tassazione delle plusvalenze realizzate nell'ambito del concordato preventivo con cessione dei beni, dovrebbe essere oggetto di abrogazione in quanto con la riforma è previsto che il reddito imponibile sarà costituito per tutte le procedure liquidatorie solo dall'eccedenza dell'eventuale residuo attivo rispetto al valore fiscale del patrimonio netto esistente all'inizio della procedura, per cui non vi sarebbe più necessità di prevedere, per tali procedure liquidatorie, la detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni.

Le novità previste dal Decreto in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e IVA

In attesa che sia varata la riforma della disciplina fiscale della crisi di impresa in attuazione dell'art. 9, Legge delega, è stato previsto, attraverso un intervento contenuto nel Decreto legislativo recante "Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e Imposta sul valore aggiunto", di anticipare l'estensione delle disposizioni sulla detassazione delle sopravvenienze attive ai nuovi istituti previsti dal CCII; ciò al fine di non pregiudicare il ricorso a dette procedure per mere ragioni di convenienza fiscale.

In particolare, lo schema di Decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025 conteneva, all'art. 5, una norma diretta a sostituire integralmente il comma 4-ter, art. 88, TUIR, al fine di ricoprendere nel suo campo applicativo anche:

? il "concordato minore" di tipo liquidatorio e il "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio", tra le procedure nell'ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono interamente detassate;

? il "concordato minore" in continuità e il "piano di ristrutturazione soggetto a omologazione" di cui all'art. 64-bis, CCII, tra le procedure nell'ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono detassate per la parte che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell'80%), la deduzione di periodo e l'eccedenza ACE pregressa, nonché gli interessi passivi indeducibili riportabili di cui all'art. 96, comma 5, TUIR.

Già in detto schema preliminare non veniva però prevista l'estensione ai predetti istituti anche della disciplina delle perdite "automatiche" su crediti per i creditori dell'impresa in crisi.

Con la nuova e definitiva versione dello schema di Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, si è, invece, cambiata impostazione, in quanto al posto della



modifica integrale dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, è stata ritenuta sufficiente una disposizione di interpretazione autentica di detta norma, rivolta a precisare che anche i nuovi istituti del CCII devono ritenersi ricompresi nell'ambito applicativo della stessa.

In sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 186/2025, recante "Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e Imposta sul valore aggiunto" viene confermata detta impostazione in quanto l'art. 8, di detto Decreto, prevede che l'art. 88, comma 4-ter, TUIR, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale (che ha sostituito il concordato fallimentare), di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Per questi istituti, di natura liquidatoria, si applica la fattispecie di non imponibilità totale prevista dal primo periodo del citato comma 4-ter.

La norma di interpretazione autentica prosegue poi prevedendo che non si considerano sopravvenienze attive anche quelle derivanti da riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61, CCII, di piano attestato ai sensi dell'art. 56, CCII, pubblicato nel Registro Imprese, ovvero di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione [\[3\]](#).

Per tali istituti, che prevedono la continuità aziendale, si applica la fattispecie di detassazione limitata delle sopravvenienze attive di cui al secondo periodo del comma 4-ter, ovvero per l'importo che supera la sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo, degli interessi passivi indeducibili riportabili e delle eccedenze ACE.

La modalità di intervento prevista dalla versione finale del Decreto è diversa rispetto a quella ipotizzata inizialmente, ovvero una norma interpretativa contro una modifica diretta dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, ma i risultati a cui si perviene sono sostanzialmente gli stessi, in quanto si assicura comunque la detassazione (totale o parziale) delle sopravvenienze attive per tutti i nuovi istituti previsti dal CCII.

Il D.Lgs. n. 186/2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288/2025 e quindi è entrato in vigore dal 13 dicembre 2025, per cui è assicurata la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti per i nuovi istituti del CCII che saranno omologati a partire da detta data.

Invece, per quanto riguarda gli effetti sul passato la norma, pur essendo di natura interpretativa, precisa che non sono ammessi i rimborsi delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quelle introdotte.

Di conseguenza, le novità non sono, di fatto, suscettibili di produrre effetti per i nuovi istituti del CCII che sono stati omologati prima del 13 dicembre 2025 e per i quali sono già state versate le imposte sulle sopravvenienze attive valutate imponibili.



Conclusioni

La norma interpretativa contenuta nel D.Lgs. n. 186/2025, va accolta con estremo favore in quanto consente di superare quelle problematiche di natura fiscale che non rendevano convenienti alcuni importanti istituti del CCII come il concordato semplificato e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione proprio perché, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, le sopravvenienze attive derivanti dagli stralci concessi dai creditori sarebbero state considerate tassate ai fini delle imposte sui redditi, andando così ad aumentare, in modo del tutto ingiustificato, gli oneri della procedura di risoluzione della crisi.

La norma non ha, però, colto la distinzione tra continuità diretta e continuità indiretta, in quanto per tutte le procedure di continuità è stata prevista l'applicazione della disciplina di detassazione parziale delle sopravvenienze attive, ovvero solo per la parte che eccede l'importo delle perdite fiscali (nonché delle eccedenze ACE e di interessi passivi indeducibili).

In realtà, la preoccupazione che l'impresa risanata possa godere del duplice beneficio della detassazione delle sopravvenienze attive e dell'utilizzo delle perdite fiscali riportabili a riduzione dei redditi futuri vale soltanto per le procedure che prevedono la continuità diretta, perché nel caso di continuità indiretta l'azienda viene ceduta a un terzo soggetto, cosicché le perdite non sono trasferite, mentre neanche l'impresa in crisi che cede l'azienda può utilizzare dette perdite perché a conclusione della procedura viene, generalmente, liquidata.

Inoltre, il D.Lgs. n. 186/2025, non risolve le altre problematiche fiscali che rischiano di pregiudicare il ricorso ai nuovi citati istituti del CCII in quanto non contempla gli ulteriori interventi previsti dalla Legge delega in tema di estensione della disciplina delle perdite "automatiche" su crediti e di detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi di impresa, per le quali, quindi, occorrerà attendere uno specifico Decreto in attuazione della riforma.

Il rischio è che, in attesa della piena attuazione della riforma, prevalga l'impostazione "formalistica" assunta dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che le perdite su crediti non siano ritenute deducibili in via "automatica" nell'ipotesi di creditore sottoposto a concordato semplificato, non essendo sufficiente il generico riferimento dell'attuale versione dell'art. 101, comma 5, TUIR, alle "procedure concorsuali", in quanto in dottrina si è evidenziato che al concordato semplificato non potrebbe essere attribuita detta natura.

[1] La norma precisa, altresì, che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i piani attestati, dalla data di iscrizione nel Registro Imprese.



[2] Detta norma è stata interpretata nel senso che la detassazione non si applica solo al vero e proprio concordato “con cessione dei beni”, ma a tutti i trasferimenti a terzi di beni aziendali in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata.

[3] Da notare che la norma di interpretazione autentica ritiene applicabile solo il secondo periodo, art. 88 comma 4-ter, TUIR, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e quindi, implicitamente, considera detta procedura soltanto avente natura di continuità aziendale come sostenuto dal Tribunale di Roma con decreto 25 marzo 2025. In realtà altre pronunce (Trib. Milano 24 ottobre 2024) ammettono che il “PRO” possa avere anche finalità liquidatorie.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[La circolare tributaria](#)”.



GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

Cosa rilevare contabilmente in caso di prelievo sugli utili

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e ISA

[Scopri di più](#)

È uso frequente nelle **società di persone** prelevare **acconti su utili in corso di formazione**. Altrettanto frequentemente (e possibilmente prima di effettuare il prelievo), occorrerebbe chiedersi se **tale usanza possa costituire una corretta pratica**.

Questa pratica **lecita e ammessa per le società di capitali**, i cui bilanci siano assoggettati a revisione legale dei conti, trova non poche problematiche **se applicata alle società di persone**.

Entrando nello specifico, occorre, dapprima, fare riferimento al **dettato civilistico applicato alle società semplici**; l'[art. 2262, c.c.](#), recita, infatti, che: «*Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto*». Secondo il disposto dell'[art. 2262, c.c.](#), l'**approvazione del rendiconto** costituisce, quindi, **azione preventiva** e necessaria all'attribuzione **da parte del socio di acconti sugli utili**; tuttavia, **salvo patto contrario**.

Opportunamente si ritiene che, diversa scelta e accordo, potranno essere **conclusi tra i soci solo nello statuto sociale**; in tal caso, **nulla sembra ostacolare la scelta di erogare acconti sugli utili ancora non formatisi**. Sostanzialmente per le società semplici **un accordo tra i soci permette di superare il dettato dell'art. 2262, c.c.**.

Diversamente, l'[art. 2303, c.c.](#) stabilisce, per le società di persone, che: «*Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti*». Il dettato letterale della norma sembra **escludere la possibilità per le società di persone di ricorrere al versamento degli acconti su utili**, neanche in caso di patto contrario.

Secondo il Codice civile, quindi, le società di persone **non possono versare ai propri soci alcun acconto**.

A commento della previsione codicista, è intervenuta la **sentenza n. 10786/2003 della Corte di Cassazione**, la quale ha stabilito che, **anche per tali forme societarie** (in particolare la sentenza si rivolgeva alle società di persone ma, per estensione, essa trova applicazione anche alle società in accomandita semplice), potrà applicarsi il contenuto dell'[art. 2262, c.c.](#), con la

conseguente possibilità di pagare acconti sugli utili, nel caso in cui apposita indicazione sia riportata nello statuto societario.

La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che, l'[art. 2303, c.c.](#), non deve intendersi come restrittivo.

Una volta **definita la possibilità di versare gli acconti** e di aver eventualmente adattato gli statuti a tale evenienza, resta da verificare che, a chiusura d'anno, **gli acconti trovino copertura nell'utile effettivamente prodotto dalla società.**

Nel caso in cui a fine anno **l'utile distribuito in acconto si riveli superiore a quello prodotto**, potranno verificarsi, infatti, **spiacevoli conseguenze**, tra le quali l'**ipotesi di illecita distrazione di fondi** da parte dei soci, oltre a **ipotesi di reati penali a opera degli amministratori** (senza contare problematiche di carattere patrimoniale e fiscale a carico dell'azienda).

Si ricorda, inoltre, che se l'amministratore della società di persone **non presenta il rendiconto e il socio non percepisce gli utili**, quest'ultimo può agire direttamente contro il primo in applicazione analogica dell'[art. 2395, c.c.](#), dettato per le S.p.A.; infatti, il **danno patito dal singolo titolare delle partecipazioni è conseguenza immediata della condotta dell'amministratore**, come definito dall'[ordinanza n. 11223/2021](#), pubblicata dalla Prima Sezione civile della Cassazione.

Venendo all'aspetto contabile, la rilevazione avverrà direttamente all'atto del pagamento dell'acconto come segue:

Credito vs Socio c/accconti su utili a Banca c/c

a

Banca c/c

Le somme così versate dovranno, poi, essere chiuse con l'utile formatosi in corso d'anno.

Appare importante anche evidenziare il contenuto della Cassazione [n. 17489/2018](#), con la quale si specifica che, nel caso in cui la **società abbia subito delle perdite** che hanno intaccato il patrimonio sociale, **gli utili non potranno essere distribuiti**, in quanto saranno necessariamente **destinati a coprire le perdite pregresse**. Solo gli utili eccedenti la copertura delle perdite potranno essere distribuiti, **così come stabilito dalle norme del Codice civile**, che indicano come **condizione per la distribuzione degli utili**: «*la ripartizione tra i soci degli utili realmente conseguiti*».



IMPOSTE SUL REDDITO

Conferimento di studio professionale: neutralità estesa anche all'immobile

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Master di specializzazione

Masterclass fiscalità immobiliare

Scopri di più

Con l'introduzione dell'[art. 177-bis, TUIR](#), a opera del D.Lgs. 192/2024, il Legislatore della Riforma fiscale ha voluto **agevolare le operazioni di aggregazione nel mondo professionale**. Uno dei punti cruciali della Riforma è l'inserimento della **neutralità fiscale** per (alcune) **operazioni di trasferimento dello studio professionale**, la cui definizione è contenuta nello stesso [art. 177-bis, comma 1, TUIR](#), quale «*complesso unitario di attività materiali ed immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale ...».*

Pertanto, al pari di quanto accade nel mondo delle imprese, anche nell'ambito del lavoro autonomo la **neutralità fiscale richiede** la condizione **che l'oggetto del trasferimento sia costituito da uno "studio professionale"**. In altre parole, così come nell'ambito imprenditoriale la neutralità fiscale richiede la presenza di un'azienda (o di un ramo di essa), **nel lavoro autonomo rileva l'esistenza di uno studio professionale** (o un "ramo" di esso). Qualora l'oggetto del trasferimento **non sia costituito da uno studio professionale**, bensì da singoli beni o anche da più beni tra di loro non "organizzati", **il passaggio** (ad esempio, tramite conferimento) determina **il realizzo di una plusvalenza rilevante ex art. 54-bis, TUIR**, dovendo avere riferimento alla **differenza tra valore normale** (determinato ex [art. 9, TUIR](#)) e il **costo fiscalmente riconosciuto del bene**.

La **definizione di "studio professionale"**, contenuta nel riportato [art. 177-bis, comma 1, TUIR](#), è ampia e ricomprende qualsiasi **insieme di beni, materiali e immateriali**, purché siano **organizzati dal professionista per lo svolgimento della sua attività di lavoro autonomo**. In questo insieme di beni, vi potrebbe essere anche un bene immobile, tipicamente quello utilizzato per **lo svolgimento dell'attività professionale**, le cui quote di ammortamento **non sono deducibili nemmeno dopo l'attuazione della riforma fiscale**.

L'[art. 54-quinquies, comma 1, TUIR](#), infatti, continua a impedire la deduzione delle quote di ammortamento dei beni immobili utilizzati **per lo svolgimento dell'attività professionale**, mentre continua a consentire la **deduzione dei canoni di leasing riferiti agli stessi immobili** (in un periodo minimo di 12 anni). In un'ottica di organizzare l'attività professionale in un



contesto più moderno e competitivo, il professionista può valutare di conferire il proprio studio professionale **in una società tra professionisti** (STP) in **perfetta neutralità fiscale** e ricevendo **in cambio una quota di partecipazione al capitale** della società stessa. Se nel "patrimonio" conferito vi è anche **l'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale**, il passaggio alla STP consente di iniziare a **dedurre le quote di ammortamento dell'immobile**, trattandosi di un soggetto che **produce reddito d'impresa** ([risoluzione n. 35/E/2018; risposta a interpello n. 107/E/2018](#), ecc.).

Infatti, nella determinazione del reddito d'impresa, il TUIR, dopo aver precisato che tutti gli immobili appartenenti alle imprese non producono reddito fondiario ([art. 43, TUIR](#)), consente **la deduzione dei relativi costi** (*in primis* le quote di ammortamento) **di tutti gli immobili strumentali**, intendendosi per tali **sia quelli per “destinazione”** (ossia quello utilizzato direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa), **sia quelli per “natura”** (immobili classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E, anche se non utilizzati o locati a terzi). I **benefici fiscali sono** poi **estesi** anche sul fronte delle **imposte indirette**, poiché il **conferimento dello studio professionale** (comprensivo anche dell'immobile) è **escluso dal campo di applicazione dell'IVA** (per carenza del presupposto oggettivo di cui all'[art. 2, D.P.R. n. 633/1972](#), come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024) e **sconta l'imposta di registro** (nonché ipotecarie e catastali) in **misura fissa** ([art. 4, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986](#), come modificata dal D.Lgs. n. 192/2024).



BILANCIO

Ennesima proroga per la detassazione dei redditi fondiari

di Luigi Scappini

OneDay Master

Evoluzione dei Piani Transizione: iper ammortamento 2026 e credito 4.0 per imprese agricole

Scopri di più

E anche per il **2026** viene garantita, per effetto del **comma 15**, dell'art. 1, della **Legge di bilancio 2026**, l'**esenzione IRPEF** per i redditi **domincale** e **agrario** prodotti da parte di **coltivatori diretti** e dagli **Iap**, originariamente introdotta con l'[**art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016**](#), ai sensi del quale, a suo tempo, era previsto che «... *i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.*».

Tale norma, è stata, come spesso accade, **prorogata** fino al **2023**, per poi **non trovare più attuazione a decorrere dal periodo d'imposta 2024**, salvo poi essere, in “**zona Cesarini**”, nuovamente introdotta, seppur rimodulata.

Infatti, a **decorrere dal periodo d'imposta 2024** è stata prevista un'**esenzione IRPEF**, confermata anche per il **2026**, **non integrale**, poiché i **redditi dominicali e agrari** posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all'[**art. 1, D.Lgs. n. 99/2004**](#), regolarmente iscritti nella previdenza agricola, **concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:**

- **fino a 10.000,00 euro, zero per cento;**
- **oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;**
- **oltre 15.000,00 euro, 100%.**

I soggetti che **possono fruire dell'esenzione integrale (o parziale)** del reddito fondiario ai fini **IRPEF** sono il **coltivatore diretto**, ovverosia colui che **esercita un'attività agricola**, ai sensi dell'[**art. 2135, c.c.**](#), direttamente e abitualmente, e a tal fine **utilizza il lavoro proprio o della sua famiglia**, e la cui forza lavorativa **non sia inferiore a 1/3 di quella complessiva richiesta** dalla normale conduzione del fondo, nonché lo **IAP**, cioè colui che, come previsto dall'[**art. 1, D.Lgs. n. 99/2004**](#), **dedica alle attività agricole**, di cui all'[**art. 2135, c.c.**](#), direttamente o in qualità di socio di società, **almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che **ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro**, percentuali ridotte al **25%** nel caso in cui l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 17, Regolamento (CE)



n. 1257/1999.

Friscono della detassazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella **gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti**, per effetto della previsione, di cui all'[art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018](#), per cui «*I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente*».

Parimenti, l'esenzione **spetta** nel caso in cui i **coltivatori diretti** e gli **IAP**, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, risultino **soci** di una **società semplice** esercitante attività agricola, poiché i **redditi imputati per trasparenza sono redditi fondiari**.

Al contrario, non possono **fruire** della detassazione i **coltivatori diretti** e gli **IAP**, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, che siano **soci** di società di persone, nello specifico **S.n.c. e S.a.s.**, qualificate quali società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#), che abbiano **esercitato l'opzione** prevista dall'[art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006](#), per la **determinazione del reddito** secondo le regole dell'[art. 32, TUIR](#); infatti, come confermato con la [circolare n. 9/E/2022](#), i **redditi prodotti dalle società agricole**, come previsto dall'[art. 3, D.I. n. 213/2007](#), sono dei **redditi di impresa**, la cui determinazione **avviene secondo le regole previste per i redditi fondiari, ma non ne assumono parimenti la natura**.

Da ultimo, qualche considerazione deve essere fatta rispetto a una norma che, seppur da recepire favorevolmente, sicuramente **non rappresenta la soluzione** per un settore che nella realtà necessita di un supporto in termini di innovazione delle tecniche di produzione e, forse, in ragione della polverizzazione e del sottodimensionamento delle aziende italiane rispetto a quelle comunitarie e non solo, di **un'incentivazione ulteriore all'accorpamento o comunque all'aggregazione**.

Il tutto, ovviamente, senza perdere di vista una delle **maggiori problematiche consistenti nel passaggio generazionale e nel subentro dei giovani** che non può essere risolto sempre e solo con il consueto **primo insediamento**.



IMPOSTE INDIRETTE

Legge di bilancio 2026: raddoppio delle aliquote di applicazione della “Tobin Tax”

di Fabio Giommoni

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Con l'art. 1, [commi 28, 29 e 30](#), **Legge di bilancio 2026** (Legge n. 199/2025), vengono incrementate **le aliquote proporzionali** di applicazione dell'**Imposta sulle transazioni finanziarie**, disciplinata dall'**art. 1, commi da 491 a 500, Legge n. 228/2012**.

Si tratta, com'è noto, di un'**imposta indiretta**, il cui intento è quello di **colpire le transazioni finanziarie aventi carattere speculativo**, al fine di **favorire una maggiore stabilità dei mercati finanziari** e, nello stesso tempo, **assicurare gettito per la spesa pubblica**.

Proprio a tale riguardo, **l'imposta sulle transazioni finanziarie** viene comunemente denominata **“Tobin Tax”**, in quanto trova il suo fondamento nella **tassa teorizzata dall'economista premio Nobel James Tobin** negli anni '70 del Novecento.

La **Tobin Tax si applica** con riferimento agli **atti aventi a oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi** emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, e al **trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti**, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il relativo certificato.

Risultano imponibili tutti gli **atti di compravendita di azioni e titoli partecipativi**, compresi i **conferimenti in società**, nonché i trasferimenti che si realizzano **per effetto della conversione di obbligazioni**.

Tuttavia, **non sono soggette all'imposta le sottoscrizioni di strumenti finanziari di nuova emissione**, anche a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, e il **rimborso o riacquisto dall'emittente di propri strumenti finanziari**.

Non sono, inoltre, oggetto di tassazione, ai fini della Tobin Tax, gli **atti che determinano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su azioni e titoli partecipativi** (pegno, usufrutto, ecc.), nonché, per espressa previsione di legge, i **trasferimenti di proprietà per effetto di donazioni e successioni**.



Sulle predette operazioni, l'imposta trova applicazione con **aliquota dello 0,4% sul valore della transazione**, a fronte dell'**aumento previsto dalla Legge di bilancio 2026**, rispetto alla precedente aliquota dello 0,2%.

L'**aliquota è ridotta alla metà**, ovvero allo **0,2%** (0,1% prima dell'incremento della Legge di bilancio 2026) sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di **emittenti quotate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione**.

La Tobin Tax è **dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento del titolo**, ma è ordinariamente **versata dalle banche**, dalle **società fiduciarie e dalle imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle **attività di investimento, nonché dagli altri soggetti** che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, **ivi compresi gli intermediari non residenti**.

Vi sono, tuttavia, diverse esclusioni dal campo di applicazione dell'imposta in quanto, in primo luogo, **rimangono escluse** dalla Tobin Tax le **transazioni aventi a oggetto le partecipazioni in S.r.l.** (nonché le quote di società di persone).

Sono, inoltre, esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di **azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, è inferiore a 500 milioni di euro**.

Infine, poiché l'intento della Tobin Tax è quello di **colpire la capacità contributiva correlata a trasferimenti di ricchezza aventi a oggetto titoli con finalità speculative**, l'imposta non deve essere applicata a tutti quei trasferimenti che riguardano **mere riorganizzazioni societarie**, ovvero qualora il trasferimento azionario avvenga **nell'ambito del medesimo gruppo societario**.

In particolare, ai sensi dell'[**art. 15, Decreto MEF 21 febbraio 2013**](#), sono **esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta**, i trasferimenti **effettuati tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo** di cui all'[**art. 2359, commi 1, n. 1\) e 2\), e 2, c.c.**](#), o che sono **controllate dalla stessa società**.

La medesima norma prevede che la **Tobin Tax non si applichi** ai trasferimenti derivanti dalle **operazioni di ristrutturazione aziendale**, quali quelle realizzate mediante **fusioni, scissioni e conferimenti**, a condizione che **a seguito del trasferimento della partecipazione** la società "ceduta" **continui a essere controllata**, anche indirettamente, a norma dell'[**art. 2359, commi 1, n. 1\) e 2\), e 2, c.c.**](#), **dalla medesima società venditrice** o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate, sempre a norma del medesimo [**art. 2359, c.c.**](#), **dalla stessa società controllante**.

La Tobin Tax **colpisce anche le operazioni "ad alta frequenza"**, ovvero quelle **effettuate elettronicamente in periodi di tempo molto brevi**. In particolare, viene **applicata all'invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini che superino una determinata soglia**, determinata



dall'[art. 12, D.M. 21 febbraio 2013](#). In tal caso **l'aliquota è pari allo 0,04%** (rispetto allo 0,02% previsto prima dell'intervento della Legge di bilancio 2026) sul controvalore degli **ordini annullati o modificati** che in una giornata di borsa superino la **soglia stabilita dal D.M. 21 febbraio 2013** (che non può comunque essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi).

Come accennato, la **Legge di bilancio 2026 dispone un aumento dell'aliquota** dallo 0,2% allo **0,4%** con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e dallo 0,02% allo **0,04%** con riferimento alle **negoziazioni ad alta frequenza** relative **agli strumenti finanziari**.

Tecnicamente **la Legge di bilancio 2026** interviene modificando:

- sia i commi 491 e 495 dell'art. 1, [Legge n. 228/2012](#), che disciplineranno l'applicazione della Tobin Tax, rispettivamente, sul **trasferimento della proprietà di azioni** e altri strumenti partecipativi e sulle negoziazioni ad alta frequenza, **fino all'entrata in vigore del nuovo Testo Unico** dei tributi erariali minori;
- sia gli [artt. 42 e 46, D.Lgs. n. 174/2024](#), contenente il **Testo Unico dei tributi erariali minori**, nel quale sono riportate le medesime disposizioni e che era destinato a disciplinare la Tobin Tax a partire dal 1° gennaio 2026, ma **la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2027** ad opera dell'[art. 4, D.L. n. 200/2025](#) (c.d. Milleproroghe).

Le nuove aliquote proporzionali, come raddoppiante dalla Legge di bilancio 2026, **si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026**, per cui **per quelle perfezionate entro il 31 dicembre 2025 rimangono applicabili le vecchie aliquote**.

Va, infine, ricordato che, la **Tobin Tax si applica** anche alle **transazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati** che abbiano come sottostante gli stessi titoli soggetti all'imposta, ma in questo caso **l'imposta è prevista in misure fisse**, individuate, con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, dalla Tabella allegata alla Legge n. 228/2012, per cui **i derivati non sono incisi dall'aumento dell'aliquota proporzionale prevista dalla Legge di bilancio 2026**.



OPINIONI E ISTITUZIONI

Percorso Bilancio d'esercizio 2025: continuità, metodo e competenza al centro della formazione

di Milena Montanari

In collaborazione scientifica con
Pirola Pennuto Zei & Associati

Corso di 5 incontri

Bilancio d'esercizio 2025

Scopri di più

La redazione del bilancio d'esercizio è un esercizio di sintesi complesso, in cui tecnica contabile, norme civilistiche e profili fiscali devono trovare un equilibrio coerente. Un terreno che richiede aggiornamento costante, metodo e capacità di lettura integrata. È con questo approccio che si inserisce il corso Bilancio d'esercizio 2025, promosso da Euroconference in collaborazione scientifica con Pirola Pennuto Zei & Associati, in programma tra febbraio e aprile 2026.

Un percorso che valorizza la continuità della collaborazione

Il corso si colloca nel solco di una collaborazione ormai consolidata tra Euroconference e Pirola Pennuto Zei & Associati, che prosegue anche nel 2026. Una continuità che si riflette nella **qualità dell'impostazione didattica e nella scelta dei contenuti**, pensati per rispondere alle esigenze concrete di Commercialisti e Avvocati impegnati nella gestione del bilancio d'esercizio. La **sede dello Studio a Milano, in via Vittor Pisani 20**, ospita anche quest'anno gli **incontri in presenza**, affiancati dalla possibilità di partecipare in **diretta web**.

Dalle regole generali alle scelte più delicate di bilancio

Il programma si articola in cinque incontri pomeridiani e affronta in modo sistematico gli aspetti generali del bilancio d'esercizio: riferimenti normativi, tipologie di bilancio, principi di redazione e postulati, con un'attenzione particolare alla valutazione della continuità aziendale e alla sostanza economica delle operazioni. Ampio spazio è dedicato agli schemi di bilancio e all'informativa in nota integrativa, oggi sempre più centrale nella rappresentazione corretta dei fatti aziendali.

I successivi moduli entrano nel merito delle principali voci di bilancio: immobilizzazioni



materiali e immateriali, perdite durevoli di valore, titoli e partecipazioni, ricavi, crediti e rimanenze. Ogni argomento viene affrontato con un approccio operativo, affiancando alla trattazione tecnica esempi applicativi e richiamando, ove rilevanti, le implicazioni fiscali e i più recenti orientamenti di prassi.

La parte finale del percorso è dedicata alle passività e al patrimonio netto, con approfondimenti su debiti, imposte differite e anticipate, fondi rischi e oneri e sulle principali poste dell'attivo e del passivo. Chiude il corso l'analisi del rendiconto finanziario, letto come strumento informativo essenziale per comprendere la dinamica finanziaria dell'impresa e le relazioni tra stato patrimoniale e conto economico.

Docenza qualificata e confronto diretto

La docenza è affidata a **Massimo Buongiorno e Mauro Nicola**, Dottori Commercialisti con una solida esperienza professionale e accademica. La metodologia didattica privilegia l'interazione, il confronto diretto e l'analisi di casi concreti, favorendo un apprendimento orientato alla pratica di Studio. La disponibilità delle differite consente inoltre di gestire con flessibilità la fruizione del corso, senza rinunciare alla completezza del percorso.

Un appuntamento che conferma l'attenzione di Euroconference per la formazione specialistica e il valore della collaborazione con lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, che nel tempo ha costruito percorsi formativi solidi, coerenti e orientati alla pratica professionale, realmente spendibili nella quotidianità degli Studi.

[Clicca qui](#) per iscriverti al percorso formativo!